

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA**

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

L'associazione è denominata Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bassano del Grappa, Codice Fiscale 91031890246, Partita Iva 03530840242.

L'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bassano del Grappa è una associazione di categoria professionale apartitica e apolitica.

La sede dell'Associazione viene fissata in Bassano del Grappa, Largo Parolini n. 131 Scala B.

Art. 2 – OGGETTO

L'associazione ha natura culturale. Essa, senza fini di lucro, svolge le funzioni e persegue gli scopi che seguono:

- a) l'organizzazione e lo sviluppo delle attività formative su incarico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bassano del Grappa a favore di tutti gli iscritti, in aderenza al Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale (ed eventuali successive modifiche);
- b) l'aggiornamento professionale e la divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra gli iscritti all'Associazione, anche a mezzo di media;
- c) l'assunzione, la promozione, la valorizzazione e la realizzazione di tutte quelle iniziative nel campo legislativo, tecnico, culturale ed amministrativo che interessino gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- d) la promozione di ogni iniziativa che contribuisca allo sviluppo positivo, in termini di collaborazione, dei rapporti con gli uffici finanziari, del contenzioso, giudiziari ed amministrativi;
- e) la promozione di iniziative che contribuiscano a consolidare lo spirito di gruppo degli associati;
- f) la formazione professionale di laureati in materie economiche e di diplomati in ragioneria o periti commerciali per essere eventualmente assunti presso gli studi professionali o presso aziende loro clienti, con particolare attenzione alla formazione dei praticanti, dei dipendenti e dei collaboratori;

g) la sottoscrizione di convenzioni ed accordi di sponsorizzazione e/o pubblicità comunque correlati alle finalità dell'Associazione.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di associati i soli iscritti ad un albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che accettino i fini del presente Statuto.

Gli associati si impegnano a prestare la loro opera a favore dell'Associazione ogni qual volta ne venga fatta richiesta da parte dell'Organo Direttivo. Tale impegno potrà concretizzarsi nell'organizzazione di incontri di studio, in contatti, anche fuori sede, con altri colleghi o associazioni, e quant'altro dovesse essere necessario per il buon funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi associativi. Ogni associato presterà la sua opera gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese di trasferta fuori sede.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Chi non possiede i requisiti per assumere la qualifica di associato, potrà richiedere di partecipare comunque alle iniziative promosse dall'Associazione alle condizioni fissate.

Art. 5 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di frequentare la sede, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e di usufruire delle strutture del sodalizio.

Art. 6 – ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto degli

associati. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione va effettuata almeno otto giorni prima con avvisi affissi nella sede sociale o nella sede delle riunioni; è valida la convocazione effettuata con l'utilizzo della posta elettronica o tecnologie equivalenti; gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea approva il rendiconto consuntivo e preventivo. L'Assemblea è chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, e sullo scioglimento del sodalizio. Delibera inoltre su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti alla maggioranza dei presenti.

Art. 9 – NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO

Gli associati eleggono il Consiglio Direttivo. Le elezioni si svolgono di norma ogni quattro anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni. La Commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo prima del voto è composta di tre membri.

- a) Hanno diritto al voto gli associati iscritti all'Associazione. E' ammesso, limitatamente ad uno, il voto per delega scritta;
- b) Le votazioni si svolgono nel luogo, giorni e ora indicati nell'avviso;
- c) La votazione è ammessa anche per acclamazione e/o per alzata di mano;
- d) Terminata la consultazione elettorale, la commissione elettorale redige apposito verbale portando a conoscenza degli associati i risultati definitivi.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei ad un massimo di dieci consiglieri. Gli eletti durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo. Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi dell'Associazione e su indicazioni dell'Assemblea;

- c) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
- d) stabilisce le quote associative;
- e) ratifica le nuove adesioni;
- f) stabilisce le modalità di eventuale partecipazione alle attività da parte dei non associati;
- g) predispose il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo;
- h) è responsabile solidalmente degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del sodalizio.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, subentrano gli associati che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto o in alternativa i consiglieri mancanti vengono nominati dalla prima Assemblea.

I Consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Ciascun Consigliere decade automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei componenti.

Esso si costituisce validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vicepresidente.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione stessa, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni.

Firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione.

Art. 13 - TESORIERE

Il Tesoriere redige il rendiconto consuntivo e preventivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, ha firma disgiunta con il Presidente in relazione alla propria competenza ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere, inoltre, ha firma congiunta con il Presidente per la gestione dei rapporti di conto corrente intestati all'Associazione.

Art. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;
- b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statuari. E' consentito all'Associazione di stipulare contratti di affitto che consentano di usufruire delle strutture tecniche necessarie per lo svolgimento degli scopi dell'Associazione.

E' fatto esplicito divieto di distribuzione degli utili/eccedenze di cassa.

Art. 15 - ENTRATE

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e di frequenza;
- b) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
- c) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
- d) da altri redditi;
- e) da sponsorizzazioni e pubblicità;
- f) da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.

Art. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2009.

Art. 17 – SANZIONI

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli associati sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo che deciderà con la maggioranza dei 2/3 degli intervenuti.

E' prevista la decadenza automatica da associato in caso di morosità nel versamento della quota associativa da oltre 12 mesi.

Art. 18 – SCIoglimento

In caso di scioglimento, i beni dell'Associazione seguiranno la destinazione deliberata dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'Art. 7 del presente Statuto e comunque nel rispetto dell'obbligo di devoluzione del patrimonio ad associazioni con analoga finalità.